



MARCO FARINA

La natura cautelare “*sui generis*” del provvedimento che concede o nega la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo giustifica il reclamo *ex art. 669-terdecies c.p.c.*

1. Nel gennaio 2019, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha richiesto alla Corte di Cassazione di enunciare, nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il principio di diritto cui avrebbe dovuto attenersi il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, nel decidere su di un reclamo proposto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza resa dal medesimo tribunale, in composizione monocratica, di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo proposta *ex art. 615*, primo comma, penultimo periodo. Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, aveva infatti dichiarato inammissibile quel reclamo ritenendo che la disposizione contenuta nell’art. 624, secondo comma, c.p.c. – nella parte in cui prevede che “*contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione, è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies*” – dovesse applicarsi al solo caso di sospensione (del processo esecutivo) disposta dal giudice dell’esecuzione in caso di proposizione di opposizione all’esecuzione ai sensi del secondo comma dell’art. 615 c.p.c., ossia allorché l’esecuzione sia già iniziata.

Tale conclusione è ritenuta dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione nella sua richiesta formulata *ex art. 363 c.p.c.* non condivisibile, sia in ragione della non decisività dell’argomento letterale pur valorizzato dal giudice di merito, sia in ragione del fatto che la natura cautelare del provvedimento sospensivo reso dal giudice dell’opposizione all’esecuzione c.d. preventiva giustificerebbe, comunque, la diretta applicazione del reclamo (cautelare) di cui all’art. 669-terdecies c.p.c.

Su tale istanza, rimessa dal Primo presidente alle sezioni unite in ragione della particolare importanza della questione ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 363 c.p.c., la Corte ha infine emesso il 23 luglio 2019 la sentenza n. 19889 con la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “*il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell’art. 615 cod. proc. civ., decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento*”.

2. Le Sezioni Unite ritengono di dover aderire alla tesi che ammette la reclamabilità *ex art. 669-terdecies c.p.c.* del provvedimento che accolga o rigetti l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva reso dal giudice dell’opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., ossia prima che l’esecuzione sia iniziata, sulla base di queste due, diciamo così, alternativamente concorrenti ragioni: (i) il tenore testuale dell’art. 624 non è di ostacolo alla diretta applicabilità del suo secondo comma anche all’ipotesi del provvedimento inibitorio reso dal giudice della opposizione all’esecuzione c.d. preventiva, (ii) il provvedimento inibitorio *ex art. 615*, primo comma, penultimo periodo, c.p.c. ha natura cautelare, con conseguente applicabilità del rimedio del reclamo cautelare *ex art. 669-terdecies c.p.c.* in difetto di norma derogatoria esplicita che ne sancisca, cioè, in modo espresso la non impugnabilità.

Quanto al primo argomento, nella pronuncia si fa anzitutto notare che l’elisione nel primo comma dell’art. 624 c.p.c. del riferimento *olim* contenuto al (solo) secondo comma dell’art. 615 c.p.c. avrebbe come unico significato possibile proprio quello di poter così riferire la disposizione in punto di reclamabilità anche all’ipotesi della sospensione pre-esecutiva in quanto “*disciplinata dall’articolo 615, richiamato nella sua interezza*” dal primo comma dell’art. 615.

Né, a parere della Corte, potrebbe essere di ostacolo ad una applicazione diretta del secondo comma dell’art. 624 c.p.c. alla ipotesi della sospensione disposta dal giudice della opposizione a precetto il fatto che la norma sia inserita nel Titolo VI del libro III dedicato alla sospensione (e alla estinzione) del processo (esecutivo); l’articolo 624, infatti, esprimerebbe la codificazione di un “*principio generale di immediata controllabilità dei provvedimenti di alterazione della normale consecuzione delle fasi del processo esecutivo, tra cui considerare quella, ad esso prodromica ma immancabile, tra notificazione del precetto*



ed inizio del processo esecutivo in senso stretto". In definitiva, l'inibitoria dell'inizio dell'esecuzione forzata minacciata con il precetto interverrebbe in una fase che, in senso lato, può considerarsi facente parte del processo esecutivo complessivamente inteso, con conseguente inesistenza dell'ostacolo frapposto dalla collocazione della norma nel capo che contiene disposizioni relative alla sospensione del processo esecutivo già iniziato.

A parere della Corte, infine, la impugnabilità (anche) del provvedimento inibitorio reso ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c. con il reclamo *ex art.* 669-terdecies in quanto richiamato dal secondo comma dell'art. 624 si giustificerebbe pure in ragione della evidente ed ingiustificata asimmetria che si verrebbe così a creare tra le due, al fondo omologhe, ipotesi di sospensione concedibili dal giudice dell'opposizione pre-esecutiva e dal giudice dell'esecuzione cui sia proposta una opposizione all'esecuzione quando questa sia già iniziata¹.

Ed infatti, al di là del diverso contenuto del provvedimento sospensivo (l'uno, almeno inizialmente², volto ad incidere *tout court* sulla efficacia esecutiva del documento azionato come titolo esecutivo, l'altro, invece, volto ad incidere solo sull'ulteriore corso del processo esecutivo con salvezza degli effetti già prodottisi e degli atti già compiuti), poiché le ragioni fondanti l'opposizione sia preventiva che successiva possono ben essere le medesime ed il fatto che esse siano dedotte con l'opposizione pre-esecutiva o con quella successiva dipende, in ultima analisi, da circostanze accidentali, il giudizio funzionale al provvedimento inibitorio/sospensivo che deve essere formulato sia dal giudice della opposizione a precetto che dal giudice dell'esecuzione cui sia proposta opposizione all'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 615 c.p.c. potrebbe essere anche del tutto identico e, tuttavia, solo nel secondo caso le parti avrebbero a disposizione una possibilità di contestazione innanzi ad un diverso giudice.

Poiché, insomma, l'oggetto della opposizione all'esecuzione (sia preventiva, che successiva) è il medesimo (ossia, l'accertamento della inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata), anche la valutazione dei presupposti per la concessione della sospensione sarà la medesima (la verosimile fondatezza dei motivi di opposizione fatti valere dal debitore), di modo che davvero non si vedono motivi per negare in un caso ed ammettere nell'altro il reclamo. L'unica ragione che, in effetti, potrebbe addursi per giustificare tale asimmetria – una volta disconosciuta la natura cautelare della sospensione, sia pre-esecutiva che successiva (e, quindi, ritenendo che il rimedio del reclamo *ex art.* 669-terdecies sia somministrato dal secondo comma dell'art. 624 solo come forma di agile giudizio collegiale

¹ Poiché la giurisprudenza ammette che avverso il provvedimento di sospensione (dell'esecuzione) reso dal giudice dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 618, secondo comma, c.p.c. sia proponibile il reclamo di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. in ragione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 624 c.p.c. (tra le altre, Cass., Sez. III, 8 maggio 2010, n. 11243), qualora si ammetta l'esistenza di un potere inibitorio del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi del primo comma dell'art. 617 (ossia prima che l'esecuzione sia iniziata) per la stessa esigenza di "simmetria" dovrebbe, allora, riconoscersi la proponibilità del reclamo anche avverso tale provvedimento. Circa tale provvedimento inibitorio che potrebbe rendere il giudice dell'opposizione agli atti proposta prima dell'inizio dell'esecuzione sulla falsariga di quello concedibile dal giudice dell'opposizione all'esecuzione preventiva occorre, evidentemente, intendersi. Se è vero che il penultimo periodo del primo comma dell'art. 615 fa riferimento alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e che tale provvedimento – come riconosciuto dalla sentenza in commento – tende ad anticipare il futuro contenuto della sentenza che definirà l'opposizione con cui è stata dedotta, appunto, la inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, non pare tuttavia legittimo ritenere che tale situazione e la correlata esigenza di impedire *tout court* l'inizio dell'esecuzione non ricorra mai nel caso di opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi del primo comma dell'art. 617 per far valere la (ir)regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto. Anzi, proprio la natura del vizio che è possibile denunciare con la opposizione agli atti preventiva dovrebbe indurre a ritenere che la sua riscontrata sussistenza (al netto delle complicazioni derivanti dal noto orientamento giurisprudenziale volto a svalutare la rilevanza delle nullità formali) conduca ad una sentenza che, seppur non incide sull'efficacia del titolo, porrà nel nulla l'esecuzione con l'ulteriore conseguenza per cui un eventuale provvedimento sospensivo potrà anche in tal caso avere l'effetto di "anticipare" e/o "assicurare" il contenuto della futura sentenza di merito che definirà l'opposizione. In tale contesto, insomma, si tratterebbe di inibire l'inizio dell'esecuzione in ragione della nullità formale tempestivamente dedotta con l'opposizione agli atti preventiva e per effetto della sua possibile incidenza sulla validità dell'intero processo esecutivo, restando tuttavia inteso che l'effetto di tale provvedimento non sarebbe, ovviamente, quello di precludere *tout court* qualsiasi altra esecuzione fondata sul medesimo titolo ma, diversamente, quello di precludere che possa darsi inizio all'esecuzione sulla base di quel titolo o precetto irregolari (con facoltà, quindi, per il creditore di procedere ad una rinnovata notificazione del titolo e del precetto emendati dai vizi). In ciò, seppure in parte (v. *infra*), differenziandosi tale eventuale provvedimento inibitorio da quello reso dal giudice dell'opposizione all'esecuzione preventiva.

² V. *infra*.



di controllo del provvedimento, anziché quale vero e proprio reclamo cautelare in senso stretto; v. *infra*) – sarebbe quella collegata al particolare modo di atteggiarsi del provvedimento di sospensione dell'esecuzione ai sensi del terzo comma dell'art. 624 c.p.c.. Si potrebbe, cioè, obiettare che la possibile trasformazione del provvedimento di sospensione in estinzione del pignoramento giustifichi la necessità di un controllo, mentre eguale esigenza non vi sarebbe nel caso della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo *ex art. 615*, primo comma, c.p.c. una volta che si riconosca che essa non può sopravvivere all'estinzione del giudizio di merito³.

Non ci sembra, però, che una tale osservazione coglierebbe nel segno, in quanto la trasformazione della sospensione del processo esecutivo in estinzione si verifica, attualmente⁴, solo se entrambe le parti hanno omesso di instaurare il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato e di coltivarlo sino al suo naturale esito di modo che, anche nel caso della opposizione successiva proposta ai sensi del secondo comma del medesimo art. 615, vi sarebbe stata la possibilità di considerare tale giudizio di merito (che il creditore ha oggi sempre il diritto di iniziare e proseguire così evitando il prodursi dell'estinzione) la sede esclusiva in cui poter ottenere la “revoca” della sospensione.

Piuttosto, la speciale disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 624 potrebbe essere invocata per giustificare la differenza di disciplina in punto di reclamabilità tra il provvedimento di sospensione reso dal giudice dell'esecuzione e quello pronunciato ai sensi del primo comma dell'art. 615 sotto altro e diverso profilo: perseguendo questa disciplina una evidente finalità deflattiva del contenzioso – scommettendo l'ordinamento sul fatto che le parti si accontentino del provvedimento sommario (in un senso o nell'altro) ed evitino, così, di introdurre il giudizio di merito – potrebbe sostenersi che detta finalità è maggiormente raggiungibile se le parti abbiano avuto almeno due possibilità di ottenere un vaglio giudiziale, ancorché sommario, delle loro ragioni, esigenza che invece, nell'ipotesi regolata dal primo comma dell'art. 615, non avrebbe ragione di prospettarsi perché il giudizio ordinario è già pendente e la sua eventuale estinzione provocherebbe, comunque, il venir meno della sospensione eventualmente pronunciata⁵.

Ma anche tale osservazione parrebbe, in definitiva, non decisiva perché ad essa potrebbe fondatamente opporsi – come fatto nella sentenza delle sezioni unite – che l'asimmetria rimarrebbe comunque ingiustificata alla luce della maggiore incisività del provvedimento inibitorio reso ai sensi del primo comma dell'art. 615 (“*ad effetto potenzialmente più dirompente rispetto a quello della sospensione del solo processo esecutivo, visto che il primo paralizzerebbe ogni futura esecuzione*”⁶).

3. A nostro modo di vedere, questi argomenti potevano reputarsi sufficienti – al lume, diremmo, anche del buon senso – per raggiungere la (negli esiti, certamente) condivisibile conclusione fatta propria dalle sezioni unite circa la reclamabilità *ex art. 669-terdecies c.p.c.* (anche) della sospensione pre-esecutiva.

La Corte, tuttavia, ha ritenuto opportuno giustificare la soluzione della reclamabilità anche sulla base di una “*interpretazione sistematica*”.

³ Conclusione che, ovviamente, non necessita di particolari giustificazioni se si parte dal presupposto che la sospensione (dell'efficacia esecutiva del titolo, come dell'esecuzione in senso stretto) non ha natura cautelare. Mentre, come pur ovvio, qualora si attribuisca a tali provvedimenti natura cautelare, la conclusione circa l'impossibilità di attribuire efficacia anticipatoria, ai fini di quanto previsto dall'art. 669-octies, ottavo comma, dovrà essere dimostrata (proveremo a farlo in seguito, anche se dovremmo necessariamente affrontare il tema in poche battute data la natura del presente scritto).

⁴ È vero che l'originaria formulazione del terzo comma dell'art. 624 c.p.c. – con il quale si era inizialmente previsto che il creditore dovesse subire la decisione del debitore di chiedere l'estinzione in alternativa all'instaurazione del giudizio di merito – avrebbe potuto, in astratto, rendere l'obiezione indicata nel testo maggiormente significativa; tuttavia, a seguito della modifica introdotta nel 2009 non par dubbio che l'argomento abbia perso qualsiasi forza.

⁵ V. la precedente nota 3.

⁶ Così la sentenza al punto 23 della motivazione. Su tale affermazione si tornerà *infra* in quanto utile per precisare meglio altre affermazioni svolte dalle sezioni unite circa gli effetti del provvedimento inibitorio *ex art. 615*, primo comma, c.p.c.



Per le sezioni unite, infatti, “*alla conclusione della reclamabilità si perviene, comunque, in base ad una interpretazione complessiva e sistematica dell’istituto della sospensione pre-esecutiva, ad iniziare dalla negazione della sua assimilabilità alle inibitorie interpretate o definite come non impugnabili, per ricostruire la sua funzione quale cautelare in senso proprio, benché connotato dalla peculiarità dell’azione cui accede e, quindi, sui generis*”.

È in relazione a tale, non irrilevante, parte della motivazione che, secondo noi, possono svolgersi non secondari rilievi critici.

Quanto a questo secondo argomento, diciamo così, funzionale, nella pronuncia si rileva che la sospensione pronunciata dal giudice dell’opposizione all’esecuzione c.d. preventiva mira ad anticipare l’effetto finale proprio dell’azione di cognizione cui accede quale misura interinale – ossia la declaratoria di inesistenza (in tutto o in parte) del diritto di procedere ad esecuzione forzata – sicché a detto provvedimento deve riconoscersi natura cautelare con conseguente applicabilità in via immediata dell’art. 669-terdecies c.p.c.⁷ sebbene, aggiunge, la Corte non possa escludersi la sussistenza di un principio generale ricavabile dall’art. 624 c.p.c. quanto alla generale reclamabilità di tutti quei provvedimenti che incidono sull’ordinario corso del processo esecutivo complessivamente inteso.

Questa, come detto, alternativamente concorrente giustificazione non è, tuttavia, irrilevante.

A voler privilegiare, infatti, l’argomento funzionale e, quindi, la riconosciuta natura cautelare del provvedimento, dovrebbe allora conseguire l’applicazione delle altre norme del procedimento cautelare uniforme, seppur con il limite della compatibilità; qualora si volesse, al contrario, far leva sull’argomento letterale-positivo si tratterebbe semplicemente di riconoscere – sul presupposto che la scelta del legislatore di ritenere applicabile lo strumento del reclamo cautelare per la contestazione del provvedimento di sospensione del processo esecutivo reso dal giudice dell’esecuzione non sia stata dettata da esigenze sistematiche⁸ ma, al contrario, sia venuta a giustificarsi in dipendenza della mera agilità di forme dello strumento processuale di contestazione prescelto⁹ – la secca utilizzabilità del reclamo *ex art.* 669-terdecies c.p.c. del provvedimento in dipendenza, appunto, dello stretto dato positivo e senza, quindi, alcuna impegnativa qualificazione funzionale del provvedimento stesso.

Di tutto ciò, però, le Sezioni Unite non si preoccupano eccessivamente perché, a loro dire, la riconosciuta qualificazione cautelare del provvedimento inibitorio reso dal giudice dell’opposizione all’esecuzione preventiva implica, esclusivamente, l’applicazione dell’art. 669-terdecies c.p.c. in punto di reclamo dovendosi al contrario escludere, in ragione dell’operare del criterio di specialità/incompatibilità, l’applicazione di tutte le altre norme del procedimento cautelare uniforme “*essendo la sospensione anche pre-esecutiva compiutamente regolata in ogni altro aspetto*”.

L’affermazione, però, non convince. Volendo ricercarne in altre parti della motivazione una spiegazione maggiormente analitica, può farsi riferimento a quanto le Sezioni Unite rilevano al fine di escludere la revocabilità e/o modificabilità del provvedimento inibitorio per il tramite dell’art. 669-decies c.p.c.

A tal proposito le Sezioni Unite osservano¹⁰ che ad escludere l’applicazione delle norme in tema di modifica o revoca o inefficacia o attuazione sarebbe, non tanto l’esigenza di una celere definizione degli incidenti cognitivi in cui si risolvono le opposizioni esecutive, quanto la “*indeducibilità di motivi nuovi nelle opposizioni*” dovendo, quindi, eventuali mutamenti nelle circostanze ricondursi alla definizione con sentenza di primo grado o, a tutto concedere, in sede di processo esecutivo comunque eventualmente intrapreso.

Il ragionamento si presta, a nostro avviso, a più di una necessaria puntualizzazione.

In primo luogo, trattandosi di indagare il se sia ammissibile o meno una revoca e/o una modifica del provvedimento inibitorio reso dal giudice dell’opposizione pre-esecutiva, non può avere rilevanza ostativa il fatto

⁷ Occorrerebbe precisare, peraltro, che non si tratta di una applicazione immediata dell’art. 669-terdecies ma, diversamente, di una applicazione mediata dal disposto dell’art. 669-quaterdecies c.p.c. che, come visto in esordio però, reputa applicabili, con il limite della compatibilità, le norme del procedimento cautelare uniforme “*agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali*”.

⁸ Vale a dire, non sia stata dettata dal fatto di aver riconosciuto a tale provvedimento natura cautelare.

⁹ Ciò su cui, in definitiva, sembrerebbero convenire le Sezioni Unite al lume di quanto rilevato al punto 24 della motivazione.

¹⁰ Punto 45 della motivazione.



che non possano dedursi motivi nuovi¹¹ a sostegno dell'invocato accoglimento della già spiegata opposizione. Tale circostanza – ossia il fatto che la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata venga ora a fondarsi su nuove ragioni, non dedotte con l'originario atto introduttivo – potrebbe, al più, porre la questione della riproponibilità dell'istanza (già precedentemente disattesa) sulla base di tali nuove ragioni ma non potrebbe, per definizione, porre le premesse per una revoca del provvedimento inibitorio già reso¹².

Le premesse per una revoca del provvedimento inibitorio positivamente reso, al contrario, potrebbero ben porsi allorché, ad esempio, nel corso del giudizio di merito venga assunta una prova o svolta una consulenza tecnica di ufficio su di un profilo che era stato diversamente valutato al momento della concessione del provvedimento ai fini dell'accertamento del *fumus* della opposizione. Ricondotto l'ambito di operatività della revoca e modifica dei provvedimenti cautelari anche ai fatti processuali sopravvenuti, l'esclusione del rimedio di cui all'art. 669-*decies* non pare, allora, trovare adeguata giustificazione in una valutazione di incompatibilità che le Sezioni Unite conducono, come visto, facendo riferimento ad una ipotesi che poco o nulla ha a che fare con la questione in discorso.

La conclusione cui giungono le sezioni unite circa la non utilizzabilità dello strumento della revoca cautelare di cui all'art. 669-*decies* rischia, quindi, di risolversi in una mera petizione di principio, giacché non è dato comprendere quale sia la speciale e derogatoria disposizione espressa che renda incompatibile la norma del procedimento cautelare uniforme appena richiamata con il provvedimento (propriamente cautelare, secondo le sezioni unite) di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo pronunciata ai sensi del primo comma dell'art. 615.

È appena il caso di dire, poi, che il disconoscere la possibilità di una revoca e/o modifica ai sensi dell'art. 669-*decies* finisce con il creare una ulteriore asimmetria rispetto al provvedimento di sospensione dell'esecuzione reso dal giudice dell'esecuzione in funzione della opposizione all'esecuzione che a lui sia stata proposta ai sensi del secondo comma dell'art. 615.

A tal proposito può osservarsi che, non volendo attribuire natura (propriamente) cautelare al provvedimento di sospensione dell'esecuzione reso ai sensi del primo comma dell'art. 624¹³, se ne dovrebbe allora predicare la sua

¹¹ Cui corrisponderebbero altrettante nuove *causae petendi*, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale l'opposizione all'esecuzione si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti e che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio. Da questo orientamento, così come da quello (pure riaffermato nella pronuncia in commento, anche se in modo probabilmente non molto accorto; v. *infra*) per cui esiste litispendenza tra opposizione preventiva e successiva allorché esse siano fondate sugli stessi fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di procedere ad esecuzione forzata, sembrerebbe doversi trarre la conclusione per cui la giurisprudenza attribuisce funzione individualizzante dell'oggetto del giudizio di opposizione al singolo motivo di opposizione concretamente speso, con le ovvie conseguenze in punto di limiti oggettivi del giudicato di rigetto di tale azione (per ulteriori riferimenti sulla questione sia permesso rinviare a M. Farina, *L'opposizione all'esecuzione*, in *La nuova espropriazione forzata*, a cura di C. Delle Donne, Bologna, 2017, 828-829).

¹² Occorrerebbe, peraltro, anche osservare che proprio in ragione di quanto la Cassazione insegna (e oggi ribadisce) circa l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione (v. anche la nota precedente), allorché si deduca una nuova ragione di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata ciò dovrebbe implicare la necessità di instaurare un nuovo giudizio di opposizione all'esecuzione (verosimilmente, successiva *ex art.* 615, secondo comma, c.p.c.) rispetto al quale poter chiedere, per la prima volta a questo punto, un provvedimento sospensivo strumentale a questa nuova e diversa iniziativa giudiziale assunta dal debitore.

¹³ La conclusione circa la natura cautelare del provvedimento di sospensione reso ai sensi del primo comma dell'art. 615 non può non comportare, a nostro avviso, che ad eguale conclusione si giunga pure con riferimento al provvedimento di sospensione dell'esecuzione pronunciato in funzione di una opposizione successiva proposta ai sensi del secondo comma dell'art. 615; anche in tal caso, infatti, il provvedimento mira ad anticipare (seppure solo in parte, salva la peculiare e specialissima disciplina di cui al terzo comma dell'art. 624; v. *infra*) l'effetto finale dell'azione di cognizione cui accede quale misura interinale, cioè la declaratoria di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata (per usare le stesse parole utilizzate nella sentenza in commento per qualificare come cautelare il provvedimento inibitorio *ex art.* 615, primo comma). In altre parole, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, il provvedimento di sospensione si giustifica, da un lato, su di una valutazione di verosimile fondatezza della opposizione e, dall'altro, sulla così conseguentemente riscontrata sussistenza del pericolo di subire una esecuzione forzata ingiusta i cui risultati, cioè, non corrispondono alla realtà sostanziale o processuale come sarà accertata al termine del giudizio (per la qualificazione in questi termini del *periculum* v. subito *infra*, anche in parziale critica della sentenza delle sezioni unite).



revocabilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 487 c.p.c. che la giurisprudenza di legittimità (richiamata nella richiesta del P.G. proprio per escludere l'applicabilità dell'art. 669-decies) reputa applicabile senza limitazione di sorta ai provvedimenti negativi o che, comunque, non necessitano di attuazione tra i quali questa medesima giurisprudenza fa rientrare proprio il provvedimento di sospensione dell'esecuzione reso dal giudice dell'esecuzione in funzione di una opposizione all'esecuzione c.d. successiva. Al di là della condivisibilità o meno di tale orientamento¹⁴, la irrevocabilità del provvedimento inibitorio reso ai sensi del primo comma dell'art. 615¹⁵ mal si concilia con le risultanze di quel sottosistema o microsistema del rito processuale esecutivo in cui tale provvedimento pure dovrebbe inserirsi, secondo la pronuncia in commento, e nel quale, come visto, la possibilità di una revoca o di una modifica senza tempo e senza neppure necessità di addurre fatti processuali sopravvenuti del provvedimento di sospensione del processo esecutivo ai sensi del primo comma dell'art. 624 non può pregiudizialmente escludersi¹⁶.

Ma al di là di questa, per noi, erronea giustificazione del perché al provvedimento inibitorio *ex art. 615*, comma 1, c.p.c. non sia applicabile, nonostante la sua riconosciuta natura cautelare, il disposto dell'art. 669-decies, nella motivazione della sentenza in commento non si rinvencono altri argomenti addotti a sostegno della conclusione pur enunciata dalle sezioni unite circa il fatto che la sola norma del rito cautelare uniforme ad applicarsi “è proprio quella in tema di reclamabilità”.

Si tratta, a nostro modo di vedere, di conclusione forse affrettata e che, verosimilmente, parrebbe trovare giustificazione in ciò che costituisce il vero *leit motiv* della pronuncia delle sezioni unite, ossia il voler ricondurre il provvedimento inibitorio di cui al primo comma dell'art. 615 “nel sottosistema o nel microsistema del rito processuale dell'esecuzione civile, caratterizzato dalla puntuale previsione di suoi propri presupposti e snodi procedurali”.

Ed allora, le norme speciali proprie di tale sottosistema cui la corte allude al fine di farne derivare la integrale inapplicabilità delle norme del procedimento cautelare uniforme con la sola eccezione dell'art. 669-terdecies c.p.c.

¹⁴ Da parte nostra saremmo inclini a ritenere che, oggi, la tesi per cui il provvedimento di sospensione del processo esecutivo reso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624, primo comma, c.p.c. possa essere revocato in ogni tempo dallo stesso giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 487 non meriti di essere condivisa. In primo luogo, se si attribuisce natura cautelare al provvedimento ne dovrebbe derivare la sua revocabilità o modificabilità ai sensi dell'art. 669-decies, rispetto alla cui applicazione non potrebbe opporsi una incompatibilità rilevante *ex art. 669-quaterdecies* con la previsione, appunto, che disciplina la revoca delle ordinanze del G.E. (in tal senso v. proprio Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2012, n. 7053 – richiamata dal P.G. nella sua richiesta per confortare la propria conclusione circa l'inapplicabilità della revoca cautelare al provvedimento di sospensione – che, decidendo su di un caso di avvenuta revoca della sospensione dell'esecuzione pronunciata dal G.E. ai sensi dell'art. 487 nel vigore delle norme antecedenti le modifiche del 2005, ha avuto però occasione di rilevare che “nell'economia della presente decisione non rileva, dunque, accertare se l'(attuale) reclamabilità dell'ordinanza *ex art. 624 c.p.c.*, comporti, in considerazione della conclamata natura cautelare del provvedimento, l'estensione in via analogica dei presupposti oggettivi della revoca di cui all'art. 669 decies c.p.c.”). In ogni caso, a noi sembra che a voler non attribuire natura cautelare al provvedimento esso non possa dirsi comunque revocabile ai sensi dell'art. 487 in quanto tale ultima norma si riferisce ai generali provvedimenti ordinatori resi dal G.E. in ordine allo svolgimento del processo esecutivo in senso stretto, mentre il provvedimento di sospensione dell'esecuzione *ex art. 624 c.p.c.* è occasionato dalla proposizione, seppur inizialmente in forme speciali, di una azione di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata. Conferma di tale impossibilità di ritenere applicabile il generale potere di revoca previsto dall'art. 487 c.p.c. anche all'ordinanza con cui il G.E. sospenda l'esecuzione in funzione della prevedibile fondatezza della opposizione all'esecuzione a lui proposta ai sensi del secondo comma dell'art. 615 è da ricercare, a nostro avviso, nella circostanza per cui l'art. 625 prevede che “sull'istanza di sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti”. La differenza tra questa ordinanza (di sospensione) e quelle di cui all'art. 487 c.p.c. pare, dunque, evidente perché, altrimenti, a dar forma di ordinanza al provvedimento sospensivo sarebbe stata sufficiente quest'ultima disposizione.

¹⁵ La non utilizzabilità del rimedio della revoca o modifica cautelare *ex art. 669-terdecies* per supposta incompatibilità con il regime proprio e specifico del provvedimento inibitorio *ex art. 615*, primo comma, non potrebbe, d'altronde, comportare la revocabilità dell'ordinanza stessa (in quanto resa dal giudice istruttore, e non anche dal giudice dell'esecuzione) ai sensi dell'art. 177, secondo comma, c.p.c. atteso che qui, ad escludere tale revocabilità, sta la previsione contenuta nel terzo comma, n. 3), del medesimo art. 177 per il quale, appunto, non sono modificabili o revocabili “le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo” (ossia, nel nostro caso, proprio il reclamo *ex art. 669-terdecies* ritenuto applicabile dalla sentenza).

¹⁶ Anche se, a nostro avviso, dovrebbe esserlo secondo quanto detto alla nota 14 che precede.



sono proprio quelle contenute negli articoli 623 e ss. non potendo, del resto, essere altrimenti perché, al di là di quanto previsto dal primo comma, penultimo periodo, dell'art. 615 c.p.c., non vi è alcun'altra disposizione che regoli “*compiutamente*” la sospensione pre-esecutiva.

E così, se ben si intende il ragionamento delle Sezioni Unite: (i) l'inapplicabilità dell'art. 669-ter e la conseguente impossibilità di una sospensione *ante causam* possono farsi derivare – oltre che, beninteso, da un giudizio di incompatibilità, rilevante *ex art.* 669-quaterdecies, di tale norma del procedimento cautelare uniforme con la previsione contenuta nel penultimo periodo del primo comma dell'art. 615¹⁷ - da quanto previsto dall'art. 624, primo comma, c.p.c. che ricollega espressamente alla già “*proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619*” l'esercizio del potere inibitorio¹⁸; (ii) l'inapplicabilità dell'art. 669-sexies quanto al modo di procedere parrebbe potersi giustificare in dipendenza del richiamo a quanto previsto dall'art. 625 che disciplina la forma del provvedimento e la possibilità di una pronuncia *inaudita altera parte* in modo pressoché corrispondente a quanto previsto dalla norma del procedimento cautelare uniforme; (iii) l'inapplicabilità dell'art. 669-undecies in tema di cauzione, sembrerebbe potersi desumere dal fatto che il primo comma dell'art. 624 espressamente prevede che la sospensione possa concedersi “*con o senza cauzione*”, e così via¹⁹.

¹⁷ Che nell'attribuire al “*giudice*” il potere di sospendere, su istanza di parte, l'efficacia esecutiva del titolo parrebbe in effetti riferirsi al giudice “*competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27*” a cui la parte “*può proporre*” con citazione l'opposizione ai sensi dell'immediatamente precedente periodo del medesimo comma primo dell'art. 615.

¹⁸ Senza che possa avere rilievo alcuno il fatto che l'art. 616, nel prevedere una struttura necessariamente bi-fasica della opposizione all'esecuzione c.d. successiva, fa sì che la richiesta di sospensione dell'esecuzione necessariamente preceda, in qualche modo e misura, lo svolgimento del vero e proprio giudizio di merito da introdursi entro il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione. Ed infatti, pur a dispetto di questa necessaria struttura bi-fasica, la pendenza del giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento della inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in cui si risolve la opposizione (sia preventiva, che successiva) deve farsi risalire proprio al momento del deposito del ricorso diretto al giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione si pronuncia sulla istanza di sospensione a fronte di un ricorso che, oltre a contenere detta istanza, contiene altresì il già compiuto svolgimento dei motivi di opposizione. Non si tratta, quindi, neppure in questo caso di vera e propria cautela *ante causam*.

¹⁹ Certo, un tal modo di argomentare e procedere non risolve tutti i dubbi anche perché non è facilmente comprensibile il motivo per cui si decida di attingere, direttamente, al procedimento cautelare uniforme per predicare la reclamabilità del provvedimento inibitorio reso ai sensi del primo comma dell'art. 615 per poi affermare, però, la incompatibilità di tutte le altre norme del rito cautelare in ragione della esistenza di norme speciali che regolano tanto la sospensione dell'esecuzione, quanto la sospensione pre-esecutiva (ossia, è da credere, quelle di cui agli artt. 623 e ss.; v. nel testo). Se queste ultime norme sono, per così dire, autosufficienti ed idonee a disciplinare (con i dovuti accorgimenti e adattamenti) entrambi i fenomeni sospensivi, la reclamabilità del provvedimento reso ai sensi primo comma dell'art. 615 avrebbe dovuto, più semplicemente, predicarsi solo sulla base della diretta applicazione del secondo comma dell'art. 624. In ogni caso, a noi sembra che la sospensione pre-esecutiva non possa dirsi compiutamente regolata in ogni suo aspetto dalle corrispondenti norme che regolano la sospensione del processo esecutivo pronunciata dal giudice dell'esecuzione. Uno degli aspetti che non può dirsi in tal modo disciplinato è, ad es., quello riguardante la inefficacia del provvedimento. Ferma l'applicazione del generale principio (applicato dalla giurisprudenza di legittimità proprio in tema di sospensione dell'esecuzione) della prevalenza della cognizione piena su quella sommaria – con conseguente dovuta applicazione, tanto al caso della sospensione dell'esecuzione, quanto a quello della sospensione dell'efficacia esecutiva, di una regola corrispondente a quella contenuta nell'art. 669-novies, terzo comma, c.p.c. – occorre, a nostro avviso, resistere alla tentazione di intravedere nella disposizione di cui al terzo comma dell'art. 624 c.p.c. una regola che potrebbe consentire, secondo tale logica, di attribuire efficacia anticipatoria, nel senso fatto proprio dall'art. 669-octies, nono comma, c.p.c., anche al provvedimento inibitorio reso dal giudice dell'opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ai sensi del primo comma dell'art. 615. Il (peculiare e specialissimo) fenomeno di sospensione/estinzione regolato dal terzo comma dell'art. 624 non è, infatti e per plurime ragioni, esportabile al di fuori del caso espressamente preso in considerazione dalla disposizione. Seppur il tema meriterebbe più adeguato approfondimento, a noi sembra di poter dire che la eventuale sopravvivenza del provvedimento inibitorio alla eventuale estinzione del giudizio di merito, per un verso, mal si concili con la previsione per cui (come visto) la istanza di sospensione non può essere richiesta *ante causam* – risultando, in definitiva, sufficientemente chiaro, per tale via, lo stretto legame che in questo caso il legislatore ha inteso istituire tra cautela e merito – e, per altro e decisivo verso, si scontri con l'osservazione per cui (al netto delle osservazioni critiche che in seguito si svolgeranno circa alcune non ben ponderate affermazioni contenute nella sentenza quanto agli effetti che promanano dalla pronuncia della sospensione *ex art.* 615, primo comma; v. *infra*) non sembra ammissibile lo svolgimento di un giudizio di merito instaurato dal creditore per far positivamente accertare l'esistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata così da propiziare il venir meno ai sensi dell'art. 669-novies, terzo comma, c.p.c. del provvedimento cautelare “*sopravvissuto*” (e ciò anche in ragione della eccezionalità e tipicità della tutela apprestata per



4. L'idea per cui la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c. abbia natura propriamente cautelare, ancorché *sui generis* giustifica anche, nel pensiero della Corte, la conclusione per cui i “*gravi motivi*” al ricorrere dei quali il primo comma dell'art. 615 c.p.c. consente la possibilità di concedere il provvedimento di sospensione si identifichino (i) con la verosimile e/o plausibile fondatezza dell'opposizione (*fumus boni iuris*), e (ii) con il rischio di un pregiudizio per il debitore che “*exceda quello normalmente indotto dall'esecuzione*”.

A nostro avviso²⁰, invece e proprio in dipendenza di quella “specialità” cui più volte si riferisce la Corte, la locuzione “*gravi motivi*” che campeggia tanto nel primo comma dell'art. 615, come nel primo comma dell'art. 624 c.p.c. richiama – diversamente da quanto è a dirsi con riferimento alle ipotesi di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado appellata, ove l'inibitoria è concessa allorché ricorrano “*gravi e fondati motivi*” – la necessità di procedere ad una valutazione che può anche risolversi in una positiva valutazione del solo requisito del *fumus boni iuris*: a fronte di una positiva delibazione sommaria della ammissibilità e fondatezza della opposizione all'esecuzione (sia preventiva, che successiva), ciò sarà sufficiente a giustificare il provvedimento di sospensione in quanto in tal caso il pericolo che si intende sterilizzare con tale provvedimento può consistere anche nel *mero* pregiudizio da esecuzione forzata ingiusta i cui risultati, cioè, non corrispondono alla realtà sostanziale così come sarà accertata all'esito del giudizio.

La superiore ricostruzione ci sembra, infatti, maggiormente coerente con quanto affermato dalla Corte in relazione alle ragioni che giustificerebbero nel caso di specie la reclamabilità del provvedimento inibitorio; a parere della Cassazione, infatti, la diversa soluzione prospettata *in casu* rispetto a quella valevole per le inibitorie delle sentenze o degli altri provvedimenti giurisdizionali nelle loro proprie sedi di contestazione “interna” si imporrebbe perché, nel caso di opposizione all'esecuzione (tanto preventiva, quanto successiva; tanto se diretta contro un titolo esecutivo giudiziale, quanto se diretta contro un titolo esecutivo stragiudiziale), il sindacato del giudice si appunterebbe su circostanze che, per definizione, non sono mai state prima d'allora sottoposte ad alcun scrutinio giudiziale.

Al di là della non perfetta tenuta dell'argomento speso dalle sezioni unite a tal riguardo²¹, l'osservazione però ci pare cogliere un profilo decisivo per la corretta ed esatta individuazione dei requisiti del provvedimento d'inibitoria: nel

mezzo della speciale azione di cognizione di accertamento negativo di una situazione soggettiva di indole processuale in cui si risolve l'opposizione all'esecuzione).

²⁰ Per le ragioni che abbiamo già esposto in M. Farina, *Art. 283*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, I, a cura di A. Briguglio e B. Capponi, Padova, 2007, 122 e ss. cui si permettiamo di fare rinvio.

²¹ Perché esso, per un verso, imporrebbe allora di considerare più vicino al provvedimento inibitorio *ex art. 615*, primo comma, c.p.c. piuttosto che a quello *ex artt. 283 e 351* c.p.c. – con conseguente sua più “congrua” reclamabilità – il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c. (perché anche in quel caso le ragioni addotte dall'opponente per ottenere l'inibitoria non sono state, sino ad allora, in alcun modo giudizialmente vagliate da alcuno), sia perché, per altro verso, neppure può escludersi che vi sia una perfetta alternatività tra opposizione all'esecuzione ed appello le volte in cui si faccia valere un fatto sopravvenuto che si sia verificato dopo il referente temporale del giudicato (ossia, la precisazione delle conclusioni in primo grado) e, quindi, anche il giudice di appello potrebbe essere chiamato a valutare la verosimile fondatezza dell'impugnazione in ragione della deduzione di un fatto nuovo mai sottoposto ad un preventivo vaglio giudiziale. In generale, a noi sembra di poter osservare che la più volte, nella sentenza, affermata differenza specifica che correrebbe tra provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale reso in sede di impugnazione e provvedimento inibitorio reso in sede di opposizione pre-esecutiva rischi di creare più problemi di quanti ne risolva. Non crediamo, infatti, che sia seriamente contestabile l'omologia di fondo che caratterizza i due provvedimenti inibitori, sia con riferimento all'oggetto del sindacato giudiziale che viene svolto per concedere il provvedimento (in entrambi i casi diretto ad accertare la verosimile fondatezza dei motivi di impugnazione, in un caso, e di opposizione, nell'altro), sia con riferimento al pericolo che essi intendono, in definitiva, sterilizzare (ossia far sì che la durata del processo di cognizione non vada a danno di chi ha probabilmente ragione), sia da ultimo con riferimento agli effetti del provvedimento conclusivamente reso (che se pronunciato prima dell'inizio dell'esecuzione ne precluderà *tout court* lo svolgimento sulla base del medesimo titolo esecutivo, rendendo così fondata una opposizione all'esecuzione successiva *ex art. 615* c.p.c. nel caso in cui, in violazione del provvedimento inibitorio, il creditore abbia ugualmente dato inizio al processo esecutivo; su tale aspetto v. anche le precisazioni che seguono nel testo e nelle note). In ragione di ciò, non crediamo che la soluzione oggi giustamente affermata dalle sezioni unite della reclamabilità del provvedimento inibitorio *ex art. 615*, primo comma, c.p.c. debba di necessità implicare una sua differente qualificazione rispetto provvedimento con cui si nega o concede la sospensione della



senso che i presupposti cui la legge subordina la concessione dell'inibitoria possono essere più stringenti nel caso in cui si tratti di dover sospendere, ad es., l'esecuzione di una sentenza resa a cognizione piena rispetto al quale sia data una impugnazione affidata a critiche specifiche rivolte a quanto già valutato e deciso (con maggior fiducia, diciamo così, dell'ordinamento quanto alla "tenuta" del provvedimento)²², mentre saranno meno stringenti allorché la cognizione del giudice si appunti su temi di indagine mai sottoposti ad un sindacato giurisdizionale²³.

5. Meritevole di una precisazione ci pare, poi, quanto la sentenza afferma con riferimento al fatto che *“la stessa natura sui generis dell'azione di opposizione pre-esecutiva si riverbera sul concreto contenuto del provvedimento cautelare ad esso connaturato: il quale non potrà che rapportarsi alla causa pretendi azionata e comportare allora la delimitazione della sospensione eventualmente concessa, benché riferita formalmente – in ossequio alla lettera della disposizione – all'efficacia esecutiva del titolo, ai motivi dedotti con l'opposizione, con anche solo implicita salvezza, da un lato, dell'azionabilità sotto qualunque altro profilo e, dall'altro, della reiterabilità del precetto che elimini le ragioni di illegittimità eventualmente già delibate, ove possibile e finanche se riferite al titolo esecutivo sui cui il precetto stesso si fonda”*.

L'affermazione è precisata in alcuni passaggi immediatamente successivi della motivazione in cui si dice, ad es., che *“la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per vizi non suoi propri avrà il solo effetto di inibire l'inizio della procedura esecutiva in base a quel precetto ed ove non ne vengano rimossi i vizi già delibati”*, ovvero che *“la funzionalizzazione della sospensione pre-esecutiva all'oggetto dell'opposizione consente di interpretare la prima nel senso sostanziale di inibitoria dell'esecuzione come specificamente minacciata con quel precetto”*.

Non crediamo che con tali affermazioni la sentenza abbia voluto sostenere che l'unico e limitato effetto del provvedimento inibitorio reso dal giudice dell'opposizione all'esecuzione *ex art. 615*, primo comma, c.p.c. prima che l'esecuzione abbia avuto inizio sia quello di precludere l'inizio dell'esecuzione minacciata con il precetto che ha reso

sentenza di primo grado appellata o della sentenza di secondo grado avverso la quale sia stato proposto ricorso per cassazione così da giustificare la diversa soluzione che si intende conservare quanto alla irreclamabilità di quest'ultimi provvedimenti. Assai verosimilmente, infatti, ciò che giustifica questa diversa soluzione è il dato letterale delle norme in cui è espressamente prevista la non impugnabilità dei provvedimenti che decidono sulle istanze di sospensione (i) dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado giusta quanto disposto dall'art. 351, (ii) dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione in dipendenza di quanto previsto dall'art. 373, (iii) dell'efficacia esecutiva o della esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi della previsione contenuta nell'art. 649 c.p.c..

²² Così, dunque, giustificandosi la conclusione per cui, al lume dell'attuale testo dell'art. 283 c.p.c., al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado non è sufficiente una positiva valutazione della verosimile fondatezza dell'appello (perché la cognizione sommaria della verosimile fondatezza dei motivi di appello non può, di per sé, logicamente contraddire l'accertamento a cognizione piena pur provvisoriamente formatosi in primo grado) ma è altresì necessaria la deduzione e la dimostrazione di un pericolo di subire una esecuzione che oltre ad essere ingiusta rischia anche di provocare al soccombente un danno diverso ed ulteriore rispetto a quello connaturato a qualsiasi aggressione esecutiva che si riveli poi non conforme al regolamento sostanziale dettato dalla sentenza resa all'esito del giudizio di impugnazione.

²³ Né, del resto, alla ricostruzione adottata nel testo potrebbe obiettarsi che la sospensione dell'efficacia esecutiva, a fronte di un documento che costituisce in astratto titolo esecutivo e che attribuisce al creditore il diritto di aggredire la sfera giuridica altrui, può arrecare significativo pregiudizio al creditore che non potendo neppure iniziare l'esecuzione con il pignoramento rischia di perdere qualsiasi possibilità di soddisfazione del proprio diritto. Di modo che, potrebbe dirsi, in presenza di un titolo esecutivo il debitore dovrebbe dimostrare che l'inizio dell'esecuzione gli procura un danno maggiore rispetto a quello che subirebbe il creditore dal non poter imprimere un vincolo conservativo sui beni del debitore stesso per effetto del pignoramento. Tali osservazioni, a nostro parere, non sarebbero fondate in quanto (i) in casi come questi, il giudice può e deve far uso del potere di imporre il versamento di una cauzione affinché il provvedimento inibitorio possa mantenere efficacia, (ii) l'efficacia del titolo esecutivo non è incondizionata e, quindi, allorché si riscontri la verosimile fondatezza di un motivo di inesistenza del titolo esecutivo in senso sostanziale (o del diritto in esso incorporato), la situazione di soggezione del debitore davanti al titolo esecutivo perde evidentemente significato, (iii) in definitiva, la situazione descritta non è diversa da quella in cui al creditore venga negato un sequestro conservativo perché il giudice ritenga, ancorché in esito ad una valutazione sommaria, maggiormente probabile la fondatezza delle ragioni del debitore che quelle del creditore stesso.



ammissibile la proposizione dell'opposizione pre-esecutiva, così consentendosi al creditore, molto semplicemente, di poter validamente iniziare un'altra esecuzione sulla base della notificazione di un diverso atto di precetto²⁴.

Diversamente, crediamo che con queste affermazioni la Corte abbia voluto, più semplicemente e correttamente, dire che l'effetto inibitorio dell'efficacia esecutiva del titolo che comunque promana dal provvedimento reso dal giudice della opposizione pre-esecutiva prima ancora che l'esecuzione abbia avuto inizio deve, necessariamente, conformarsi alla portata del motivo in relazione al quale è stata ritenuta probabile la fondatezza dell'opposizione stessa e, quindi, ricorrente il profilo del *fumus*.

Tentiamo di spiegarci con qualche esempio.

Se il debitore propone opposizione all'esecuzione deducendo il pagamento del credito avvenuto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la riscontrata verosimile fondatezza di tale ragione di contestazione e la conseguente concessione del provvedimento inibitorio impediranno, senz'altro, al creditore di procedere *tout court* ad esecuzione forzata fin tanto che il provvedimento non sia stato revocato (o si sia caducato per effetto del rigetto con sentenza anche non passata in giudicato della opposizione del debitore), di modo che se questi si determinasse, pur se sulla base di altro precetto, ad iniziare l'esecuzione, il debitore potrebbe facilmente e fondatamente opporsi all'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 615 c.p.c. deducendo, quale motivo di opposizione, la mancanza di titolo esecutivo.

Se il debitore-pubblica amministrazione, invece, propone opposizione deducendo l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata perché, ad es., non è decorso il termine di 120 giorno dalla notificazione del titolo esecutivo, è ovvio che il provvedimento inibitorio reso dal giudice non potrà di certo precludere al creditore di notificare un altro precetto e dare così inizio all'esecuzione forzata sulla base del medesimo titolo esecutivo una volta che quel termine sia, infine, decorso.

Lo stesso è a dirsi per l'ipotesi in cui sia pronunciato il provvedimento inibitorio a fronte di una opposizione pre-esecutiva proposta dal debitore che deduca la mancanza di esecutività della sentenza di primo grado ancora impugnabile con l'appello che contenga un capo condannatorio (sostanzialmente) dipendente (da un punto di vista sinallagmatico) da uno principale di natura costitutiva; ebbene, anche in tale caso, se la sentenza dovesse poi passare in giudicato senza essere impugnata con l'appello, il creditore potrà certamente notificare un altro precetto e sulla sua base iniziare l'esecuzione ancorché sia stato pronunciato il provvedimento inibitorio *ex art. 615, primo comma, c.p.c.* ed esso sia ancora efficace.

Al di là, quindi, di alcune affermazioni obbiettivamente equivoche contenute nella sentenza, deve a nostro avviso ribadirsi che la sospensione resa ai sensi del primo comma dell'art. 615 incide, come letteralmente previsto, sulla astratta efficacia di titolo esecutivo del documento azionato come tale dal creditore mediante la sua notificazione unitamente all'atto di precetto²⁵ e che, tuttavia, tale effetto, in ragione della peculiarità dei motivi che possono variamente incidere in senso negativo sul diritto di procedere ad esecuzione forzata, non può che ritenersi circoscritto e limitato dalla portata oggettiva del singolo motivo di opposizione la cui positiva valutazione sommaria ha consentito la concessione della sospensione.

6. Da ultimo è opportuno soffermarsi, seppur brevemente, su quanto si legge nella sentenza con riferimento al tema del concorso dei poteri inibitori del giudice dell'opposizione pre-esecutiva con quelli spettanti al giudice dell'esecuzione.

²⁴ Si ricorderà (v. la precedente nota n. 5) che la Corte, nell'evidenziare la irragionevolezza della discrasia tra irreclamabilità del provvedimento pre-esecutivo e reclamabilità di quello reso dal giudice dell'esecuzione, aveva in precedenza affermato che il primo ha un "effetto potenzialmente più dirimpente rispetto a quello della sospensione del solo processo esecutivo, visto che il primo paralizzerebbe ogni futura esecuzione".

²⁵ In ciò, dunque, essendovi piena corrispondenza tra l'effetto dell'inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado resa dal giudice di appello ai sensi dell'art. 283 e l'effetto della inibitoria pronunciata dal giudice dell'opposizione all'esecuzione *ex art. 615, primo comma, c.p.c.*: in entrambi i casi, il creditore che si determinasse ad iniziare l'esecuzione andrebbe incontro ad una manifestamente fondata opposizione all'esecuzione per mancanza di titolo esecutivo.



Come noto, su tale questione il dibattito teorico-pratico si appunta sul corretto modo di operare del provvedimento inibitorio *ex art. 615*, primo comma, c.p.c. nei casi in cui – a seguito della proposizione della opposizione e della istanza di sospensione ma prima che su di essa il giudice abbia deciso – l'esecuzione forzata abbia comunque inizio. Quando ciò accada, ci si chiede allora sia, prima di tutto, se il giudice dell'opposizione a precetto conservi o meno il potere di emettere il provvedimento inibitorio richiestogli, sia, poi, se il suo (positivo) esercizio una volta che l'esecuzione sia comunque iniziata possa avere o meno l'effetto di caducarla *ex tunc* incidendo il provvedimento di sospensione *ex art. 615*, primo comma, pur se pronunciato successivamente al pignoramento, sulla efficacia esecutiva *tout court* del documento azionato come titolo esecutivo.

Su tali questioni, invero, nella pronuncia delle sezioni unite si rinvengono indicazioni contrastanti.

Quanto rilevato al punto 49 della motivazione in ordine al fatto che *“il giudice del processo esecutivo comunque iniziato resterà impossibilitato a discostarsi dalle misure adottate, ma limitatamente alle domande fondate sulla identica causa petendi (cioè che costituisce il presupposto ineliminabile della litispendenza) dal giudice preventivamente adito”* e che, quindi, *“la sospensione pre-esecutiva si attegga quale sospensione esterna per la singola esecuzione comunque intrapresa, da riconoscersi senza formalità dal giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 623 e non pure – a men o che non la disponga anche per altri motivi a lui solo sottoposti – dell'art. 624 cod. proc. civ.)”*, parrebbe, in effetti, avvalorare l'idea per cui, secondo quella che anche a noi appare la soluzione più congrua, una volta proposta opposizione ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., l'inizio della esecuzione che nel frattempo sia intervenuto non impedisce al giudice della opposizione preventiva di pronunciarsi sulla istanza di sospensione il cui accoglimento, però, avrà il limitato effetto di operare, come dice la sentenza, quale causa di sospensione (esterna) del processo esecutivo da far semplicemente constare al giudice dell'esecuzione²⁶.

I passaggi della motivazione riportati nel testo non possono, invece, essere in alcun modo intesi come se volessero dire che, pronunciata la sospensione ai sensi del primo comma dell'art. 615 prima che l'esecuzione abbia avuto concreto inizio, il giudice dell'esecuzione che sia eventualmente ed ugualmente iniziata in data successiva debba limitarsi a riconoscere l'esistenza di una causa di (mera) sospensione del processo così (invalidamente) intrapreso. Al contrario, in questi casi, mancando *tout court* il titolo esecutivo, sarà pienamente ed integralmente fondata una opposizione all'esecuzione (successiva) che comporta la chiusura del processo esecutivo.

Una tale ricostruzione, però, pare contraddetta da quanto subito dopo affermato dalla Corte con riferimento al fatto che *“la sospensione pre-esecutiva concorre e coesiste con quella dell'esecuzione una volta che questa sia iniziata, ma restando i relativi analoghi poteri, purché le cause petendi delle due azioni siano identiche, mutuamente esclusivi in forza delle regole sulla litispendenza: così, fino all'inizio dell'esecuzione il potere di sospensione spetta al giudice dell'opposizione pre-esecutiva e, dopo, al giudice dell'esecuzione, il quale pure deve dare atto, ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., dell'eventuale sospensione esterna disposta dall'altro”*.

In tale passaggio della motivazione, dunque, sembrerebbe prospettarsi la (diversa) soluzione per cui, una volta iniziata l'esecuzione, il giudice dell'opposizione preventiva perderebbe il potere di concedere la sospensione precedentemente richiesta, spettando d'ora in avanti tale potere al (solo) giudice dell'esecuzione che potrà

²⁶ Ed infatti se si equipara il provvedimento reso dal giudice dell'opposizione preventiva ad una causa di sospensione esterna del processo esecutivo che il giudice deve riconoscere, senza formalità, ai sensi dell'art. 623, allora ciò significa che (i) il provvedimento di sospensione da parte del giudice dell'opposizione preventiva può intervenire anche dopo che l'esecuzione sia iniziata (altrimenti non vi sarebbe mai spazio per un provvedimento che il giudice dell'esecuzione dovrebbe recepire), (ii) tale provvedimento, pronunciato dopo l'inizio dell'esecuzione, ha comunque (ossia, pur se espressamente pronunciato nel senso di una inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo che, però, si è già in parte sprigionata con il pignoramento) gli effetti di una sospensione dell'esecuzione forzata intrapresa giusta la previsione contenuta nell'art. 623 che la Corte espressamente richiama (in perfetta conformità all'alternativa che pure campeggia nell'art. 283 e che pure è contenuta nell'art. 373 atteso che l'utilizzo del lemma “esecuzione” in quest'ultima norma non è significativo per considerare tale previsione siccome limitata alla sola sospensione di una esecuzione forzata già intrapresa; v., se vuoi, M. Farina, *Art. 283*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, I, cit., 140, nt. 36).



esercitarlo, a questo punto, a seguito di una apposita istanza di sospensione che sia, però, sganciata dalla proposizione di una vera e propria opposizione all'esecuzione.

Ma, verosimilmente, il contrasto tra le affermazioni è solo apparente in quanto pure in questo (maggiormente equivoco) passaggio si richiama, ancora, la necessità per il giudice dell'esecuzione di prendere atto, ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., dell'eventuale sospensione esterna disposta dal giudice dell'opposizione pre-esecutiva, di modo che continua ad ammettersi la possibilità che, pur a seguito dell'inizio dell'esecuzione, sopraggiunga un provvedimento sospensivo reso *ex art. 615, comma primo, c.p.c.*

Resta, quindi, confermato come, a nostro avviso, nella sentenza in commento si ritenga, in definitiva, fondata la tesi che ammette la possibilità per il giudice dell'opposizione proposta ai sensi del primo comma dell'art. 615 di pronunciare sulla istanza di sospensione, precedentemente propositagli, ancorché nel frattempo sia iniziata l'esecuzione, con la conseguenza per cui, reso tale provvedimento, il giudice dell'esecuzione dovrà limitarsi ad arrestare l'ulteriore corso del processo esecutivo comunque instaurato ai sensi dell'art. 623.

Convince di tale conclusione, seppure a fronte di dati obiettivamente non chiarissimi, la circostanza per cui le sezioni unite pongano, più volte, l'accento sul rapporto di litispendenza che corre tra opposizione pre-esecutiva ed opposizione successiva allorché fondate sulle stesse ragioni di contestazione del medesimo diritto di procedere ad esecuzione forzata.

Le sezioni unite, insomma, nel negare espressamente la concorrenza dei poteri inibitori del giudice dell'opposizione pre-esecutiva con quelli spettanti al giudice dell'esecuzione e nel ritenerli, al contrario, "*mutuamente esclusivi in forza delle regole sulla litispendenza*", non sembrano voler affermare che, una volta iniziata l'esecuzione, per ciò solo è esclusa la possibilità per il giudice dell'opposizione *ex art. 615, primo comma*, di rendere il provvedimento sospensivo che gli era stato tempestivamente richiesto, quanto, diversamente, sembrano proprio voler dire che la prevenzione assicurata al giudice dell'opposizione *ex art. 615, primo comma*, impedisce la proposizione di una identica opposizione al giudice dell'esecuzione e, dunque, impedisce pure che lo stesso possa esercitare un potere sospensivo sul fondamento della verosimile fondatezza di ragioni di contestazioni proprie del giudizio di opposizione pre-esecutiva²⁷.

²⁷ Ferma, quindi, la possibilità (affermata dalla stessa Corte in altra pronuncia dello stesso estensore della sentenza qui in commento: Cass., 13 aprile 2015, n. 7364) per il giudice dell'esecuzione di sospendere, ai sensi dell'art. 624, primo comma, c.p.c. l'esecuzione (eventualmente già sospesa per effetto del provvedimento reso dal giudice dell'opposizione *ex art. 615, primo comma*) qualora sia proposta altra opposizione all'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 615 fondata su nuove e diverse ragioni di contestazione.